

Allegato A al n. 48.219 racc.

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MONTI BERICI"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori, il Comune di Arcugnano, il Comune di Campiglia dei Berici, il Comune di Castegnero, il Comune di Longare, il Comune di Montegaldella, il Comune di Nanto e il Comune di Zovencedo la

"Fondazione di partecipazione Monti Berici", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità solidaristiche, di utilità sociale e di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dal Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in **Nanto (VI)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

3. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite. La CER potrà comprendere una o più configurazioni afferenti a diverse cabine primarie, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, ss.mm.ii., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

4. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

5. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

6. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti

sostenuti, come previsto dalle Regole Operative adottate con DD 22/2024.

Art. 4 - Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione o la promozione alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, anche mediante la conclusione di accordi per la messa a disposizione di impianti a fonti rinnovabili da parte di Associati della Associazione o di soggetti terzi;

b) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti sia di partecipanti o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei partecipanti come clienti finali. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

c) concludere accordi di collaborazione con soggetti terzi esterni alla Fondazione che siano proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, al fine della condivisione, valorizzazione e l'incentivazione dell'energia prodotta, nonché concludere accordi con soggetti terzi per la gestione amministrativa e tecnica della Fondazione;

- d) gestire i rapporti con il GSE;
- e) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- f) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
- g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021;
- h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari

alla distribuzione elettrica;

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonchè compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili e con esclusione di operazioni meramente speculative.

Con successivo Regolamento del Consiglio di Amministrazione potranno essere specificati particolari limiti alle attività di cui al presente articolo.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR n. 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o

perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile successivo.

3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.

4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

7. La Fondazione, salvo quanto previsto per la tariffa incentivante, non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, e precisamente:

- il Comune di Arcugnano;
- il Comune di Campiglia dei Berici;
- il Comune di Castegnero;
- il Comune di Longare;
- il Comune di Montegaldella;
- il Comune di Nanto;

- il Comune di Zovencedo.

Possono divenire soci fondatori, a seguito della delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che contribuiscono al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Art. 11 - Soci ordinari

Possono divenire soci ordinari, a seguito della delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono le finalità della Fondazione, che non abbiano i requisiti per essere deliberati fondatori ai sensi dell'art. 10, che contribuiscono al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Art. 12 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di semplici Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), che condividono

le finalità della Fondazione, ma non contribuiscono ad incrementare il fondo patrimoniale della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

3. Quando nello Statuto si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria, inclusi i Fondatori e i soci ordinari.

Art. 13 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Inoltre, i Partecipanti:

a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia, come previsto dall'art. 3 del presente statuto;

b) possono delegare la Fondazione quale soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;

c) delegano la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento; in particolare, i partecipanti conferiscono mandato alla Fondazione, e per essa al Presidente della Consiglio di Amministrazione, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto

dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura che i Partecipanti, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Art. 14 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 15 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, ovvero dal Regolamento che verrà adottato;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;

d) perdita dei requisiti di permanenza nella Fondazione.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione

può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 16 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 17 - Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) i Comitati di gestione, ove costituiti;
 - e) l'Organo di Controllo.

Art. 18 - II Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Nanto e rimane in carica per cinque anni (vedi art. 27). Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato a maggioranza dai Fondatori e dura in carica 5 anni. La nomina avviene mediante voto ponderato sulla base dei punti/voto attribuiti a ciascun fondatore su un totale di mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai fondatori al fondo di dotazione, anche mediante "fondi speciali".

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione - Composizione -

Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro a un massimo di otto membri, compreso il Presidente, al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato a maggioranza dai Fondatori con le modalità di cui all'art. 18 del presente statuto.

2. Gli altri membri sono nominati:

a) fino a tre nominati a maggioranza assoluta dai Fondatori;

b) fino a due nominati dai soci ordinari con le modalità di cui all'art. 18 del presente statuto;

c) fino a due nominati a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

4. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

6. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta nominativa del Presidente, un Vice Presidente al suo interno.

8. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

9. In particolare:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione, secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;

- b) stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di socio, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12;
- c) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- d) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- e) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- f) adotta i regolamenti della Fondazione;
- g) adotta, previo parere dei Comitati di Gestione, ove costituiti, il Regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- h) delibera in ordine al Patrimonio della Fondazione;
- i) istituisce i Comitati di Gestione;
- j) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- l) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5;
- m) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
- n) delibera su quanto previsto dagli articoli 15 e 19;
- o) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti dei Partecipanti;
- p) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- q) ammette alla Fondazione i nuovi fondatori, soci ordinari e partecipanti di cui agli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto;
- r) delibera, previo parere vincolante del Comitato di Gestione di riferimento, ove costituito, o, in assenza, previo parere vincolante dell'Assemblea, sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia riconosciuti a ciascuna Configurazione costituita nell'ambito della Fondazione, al netto di quanto necessario per l'acquisizione della disponibilità dell'energia ai fini della condivisione degli impianti che rilevano per le Configurazioni secondo quanto previsto dal relativo regolamento e in ogni caso al netto di quanto necessario a mantenere l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione di Partecipazione;

- s) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- t) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
- u) in merito allo scioglimento della Fondazione, provvede alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre quarti dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.

11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

13. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

14. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

16. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.

17. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per

corrispondenza.

19. Per le decisioni di cui al presente articolo, lettera n) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti con esclusione del componente di cui si discute l'esclusione o la decadenza o la responsabilità; per quelle di cui alla lettera g), o), r) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

20. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

21. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

22. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

23. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

24. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 39/2013;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale.

3. Coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione, ovvero

abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Fondazione o dai Soggetti pubblici che la compongono, non possono essere conferiti incarichi nel Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.

5. La decadenza è rilevata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

7. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza il voto del componente di cui si discute.

Art. 21 - L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori, i soci ordinari e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10, 11 e 12, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti:

- svolge attività consultiva sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione dal Consiglio di Amministrazione;
- ove non siano costituiti i Comitati di Gestione, esprime il proprio parere sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia riconosciuti a ciascuna Configurazione costituita nell'ambito della Fondazione;
- nomina fino a due membri del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui compensi dei Consiglieri di Amministrazione previa adozione di apposito regolamento.

3. Si riunisce almeno una volta all'anno, , anche a richiesta della maggioranza di tutti i partecipanti, di ogni

categoria, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 19.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 - Comitati di Gestione

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dell'Assemblea dei partecipanti, può istituire Comitati di Gestione per ogni configurazione afferente ad una diversa cabina primaria afferente alla Comunità.

2. I Comitati di Gestione, istituiti dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna Configurazione, hanno la funzione di formulare pareri sulla ripartizione e sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia riconosciuti alla propria configurazione. In particolare, gli atti afferenti alla destinazione dei benefici economici conseguenti alla tariffa incentivante generati da ciascuna Configurazione sono adottati dal Consiglio previo parere favorevole del Comitato di riferimento. Sempre salva la possibilità di attribuire ulteriori funzioni al Comitato in sede di Regolamento.

3. I membri delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione.

4. Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Nei Comitati di Gestione deve essere garantita la rappresentatività di ogni categoria di partecipanti.

Art. 23 - L'Organo di controllo

6. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

7. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la forma

dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

8. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

9. I componenti dell'Organo di controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

10. L'Organo di controllo vigilia sull'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto, delle leggi vigenti e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita anche la revisione legale dei conti e il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione, attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità agli obblighi di legge e in generale esercita tutti i compiti ad esso demandati dalla Legge.

11. L'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

PARTE V

SCIoglIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.

2. È facoltà dei fondatori richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima, di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la fondazione stessa è stata costituita.

3. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni immobili rimangono ai soci sulla base dei rispettivi conferimenti, i beni mobili costituenti il patrimonio vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I beni affidati in

concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono ripartiti tra i fondatori e i soci ordinari.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Controversie

Tutte le controversie relative al presente statuto sono di competenza in via esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Art. 27 - Nomina transitoria (prima nomina organi collegiali)

La nomina del primo Presidente è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

La prima nomina degli altri organi statutari sarà effettuata entro trenta giorni dalla costituzione della Fondazione.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to Manuela Vecchiatti

Massimo Zulian

Matteo Zennaro

Stefania Marchesini

Paolo Dianese notaio

Flavia Zolla

Marco Montan

Piccoli Ciro